

**Roma, 26 febbraio 2009**  
**Prot. 87**

**AP/sc**

**CIRCOLARE N. 21 / 2009**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**LAVORI PUBBLICI**

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Abbattimento barriere architettoniche: obbligatorio solo oltre i tre livelli fuori terra**

Segnaliamo la sentenza n. 116 del 29 gennaio 2009 del Tar Toscana, che conferma l'assenza di obbligo di garantire la totale accessibilità per gli edifici fino a tre livelli fuori terra.

In questi casi esiste infatti solo l'obbligo di assicurare l'adattabilità futura, cioè le predisposizioni per la collocazione di un eventuale servo scala.

Ricordiamo che l'articolo 3.2, seconda parte, del DM 236/1989 prevede che "negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo".

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Venanzio Gizzi



**Allegati:**  
Sentenza del Tar